

Allegato "B" al n. 74805/12244 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"AAA SERVICE SRL"

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Milano.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto:

la produzione, l'offerta, la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi di supporto alla direzione gestionale di agenzie di assicurazione, volti ad assicurare migliori condizioni di organizzazione e la gestione tecnica, nonché la fornitura l'organizzazione e la gestione di qualificati strumenti formativi ed informativi.

Più in particolare, gli scopi sociali possono essere perseguiti mediante le seguenti più specifiche attività:

- 1) erogazione di servizi di assistenza tecnica, gestionale ivi comprese la assistenza negli adempimenti gestionali, la assistenza per gli aspetti progettuali anche relativi alla predisposizione di piani di sviluppo aziendali;
- 2) effettuazione di analisi e ricerche di mercato, di studi di settore e di indagini conoscitive;
- 3) redazione, edizione, distribuzione e stampa di pubblicazioni periodiche - ad esclusione dei quotidiani nel rispetto della Legge 416/81 - e informazioni tecniche anche per via informatica;
- 4) promozione ed attuazione di servizi in campo assicurativo, ivi compresa l'assunzione di agenzie e sub-agenzie;
- 5) prestazioni di servizi di assistenza e consulenza in campo informatico compresa l'ideazione, l'implementazione, lo sviluppo e la commercializzazione di programmi software e pacchetti applicativi gestionali;
- 6) creazione e gestione di servizi di tipo provider Internet, nonché creazione e gestione di servizi di commercio elettronico tramite Internet;
- 7) promozione, organizzazione coordinamento e gestione di corsi di qualificazione, di perfezionamento, di specializzazione e di aggiornamento professionale nonché organizzazione di convegni, meeting di studio ed altre manifestazioni.

Il tutto con l'esclusione dall'oggetto sociale di qualsiasi attività di carattere professionale di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 successive modifiche o integrazioni.

La società può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, per immobili da destinare anche parzialmente all'esercizio dell'attività sociale, mobi-

liari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi dei D. Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

In ogni caso, alla società espressamente inibito l'esercizio professionale e i confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi dei D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

La società potrà, infine, sempre in via non prevalente, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e comunque nei limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi speciali in materia e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

Art. 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci deve essere ad ogni fine quello risultante dal Registro delle Imprese.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Art. 6 - Capitale

Il capitale sociale ammonta a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere ommesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Art. 7 - Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge. I soci possono fi-

nanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c. Tuttavia i finanziamenti si considerano sempre a titolo infruttifero salvo diversa delibera assembleare. La società con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed nei limiti previsti dalla legge.

Art. 8 - Partecipazioni

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Il socio che intenda vendere le proprie quote dovrà informare con lettera raccomandata l'organo amministrativo che ne dovrà dare comunicazione agli altri soci che potranno esercitare il diritto di prelazione sulle quote offerte a parità di condizioni; qualora più soci siano interessati alla prelazione la stessa sarà esercitata in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato entro trenta giorni all'organo amministrativo a pena di decadenza dallo stesso.

Le partecipazioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiducianti e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

Non è quindi applicabile alla società fiduciaria la normativa di cui agli artt. 2497 e seguenti del Cod. Civ.

Le società fiduciarie possono liberamente trasferire le quote a loro intestate, senza che in tal caso sussista diritto di prelazione:

- a) ai propri mandanti iniziali;
- b) ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento.

La cessione sarà in ogni caso valida quando gli altri soci abbiano manifestato preventivamente e per scritto il loro consenso alla stessa.

La cessione effettuata in violazione del presente articolo non sarà opponibile agli altri soci ed alla società.

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt. 2284, 2289 del codice civile.

Art. 9 - Recesso dei soci

Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Non vi sono cause di esclusione dei soci.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e nel caso di consiglio di amministrazione anche da ciascun amministratore autonomamente.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel Registro Imprese, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Sara' del pari considerata effettuata validamente la convocazione ove il relativo avviso sia stato sottoscritto e datato per presa visione dal destinatario.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione (in giorno diverso da quello fissato per la prima), per il caso in cui l'assemblea di prima convocazione non risulti validamente costituita.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 11 - Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro Imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Art. 12 - Presidente e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 13 - Consultazione scritta e consenso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Art 14 - Maggioranze

Le decisioni dei soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sia che siano prese mediante deliberazione assem-

bleare che mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, fatta eccezione per quanto piu' avanti specificato.

Per le seguenti decisioni e' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale:

- decisioni di cui all'art. 2479 n.ri 4 e 5 del codice civile (modificazioni dell'atto costitutivo e decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci);
- decisioni relative alla nomina e la revoca dei liquidatori e ai criteri di svolgimento della liquidazione;
- delibere di fusione e scissione;
- scioglimento anticipato della societa';
- revoca dello stato di liquidazione;
- acquisto, vendita, affitto di aziende o di rami di aziende.

Sono salvi i casi particolari in cui la Legge richieda inderogabilmente diverse e specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 15 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina:

- (a) da un amministratore unico;
- (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo resta in carica per il tempo stabilito dall'assemblea e anche a tempo indeterminato.

Art. 16 - Disposizioni comuni agli amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e **sono / non sono** assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato. Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità

stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 17 - Amministratore unico

All'amministratore unico spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la maggioranza del capitale sociale.

Sono in ogni caso considerati di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- acquisto e vendita di immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli e fidejussioni e garanzie a favore di terzi, emissione di cambiali, accettazione di tratte passive;
- acquisto e cessione di partecipazioni;
- assunzione e licenziamento dei dirigenti;
- determinazione dell'emolumento dell'amministratore ed eventuali altre indennità;
- compimento di operazioni di contenuto economico superiore a euro 100.000,00;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati altri limiti ai poteri degli amministratori.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

(a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

(b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;

(c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;

(d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Art. 19 - Poteri del Consiglio

Al consiglio di amministrazione spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione

sara' necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la maggioranza del capitale sociale.

Sono in ogni caso considerati di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- acquisto e vendita di immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli e fidejussioni e garanzie a favore di terzi, emissione di cambiali, accettazione di tratte passive;
- acquisto e cessione di partecipazioni;
- assunzione e licenziamento dei dirigenti;
- determinazione dell'emolumento dell'amministratore ed eventuali altre indennità;
- compimento di operazioni di contenuto economico superiore a euro 100.000,00;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati altri limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla norme di legge come infra richiamate, i propri poteri o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 20 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi:

- (a) all'amministratore unico;
- (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato;

Gli amministratori potranno nominare nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21 - Organo di controllo - Revisore

ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un sindaco unico o un collegio sindacale.

In caso di nomina di un Collegio Sindacale lo stesso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

La nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i doveri sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

All'organo di controllo potrà essere attribuita la revisione legale dei conti, qualora non sia stato nominato il revisore e qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2409-bis 2° comma.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale o Sindaco Unico e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 22 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

REVISORE

Qualora la società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore o una Società di Revisione, questi o questa deve essere iscritto/a al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

BILANCIO - UTILI - SCIoglIMENTO

Art. 22 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

Art. 23 - Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Art. 24 - Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le

norme di legge.

All'originale firmato:

Sangiorgi Romeo

Dr. Paolo Menchini notaio.